

ALLEGATO "A" AL N. 18546/10209 DI REP.
STATUTO
Fondazione Snam

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Snam S.p.A. (il "Fondatore" o la "Società") è costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata "Fondazione Snam ente del Terzo settore" o in forma abbreviata Fondazione Snam ETS (la "Fondazione"), fondazione senza scopo di lucro, per mettere a disposizione le competenze e le capacità realizzative che nel corso della storia della Società hanno contribuito alla crescita sociale del Paese attraverso la realizzazione e gestione di infrastrutture complesse, dando un contributo fattuale all'innovazione e al progresso nei territori in cui la Società opera.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento nella denominazione dell'indicazione "ente del Terzo settore" nonché dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2

Sede e durata

La Fondazione ha sede in Milano, Via Vezza d'Oglio, n. 6.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Nel dettaglio, la Fondazione persegue lo sviluppo, l'adozione, la promozione e la diffusione di pratiche innovative, efficaci e solidali in grado di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico in aree prioritarie di interesse pubblico. In particolare, senza discriminazioni di nazionalità, genere, razza o religione, la Fondazione persegue e promuove – in coerenza alla presenza del Fondatore sul territorio – la riqualificazione delle aree più vulnerabili, anche attraverso la protezione

e la cura del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente, nonché il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali in ogni loro espressione. La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, può tra l'altro contribuire alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, facendo leva anche sul *know-how*, i *network*, i mezzi tecnici e tecnologici di Snam S.p.A. e di altri soggetti, enti privati e pubblici, con i quali promuovere *partnership*. Può porsi direttamente in qualità di soggetto operativo, gestendo singoli iniziative e progetti. Snam S.p.A. fornisce i propri servizi alla Fondazione gratuitamente ovvero a un prezzo non superiore ai costi vivi documentati.

Articolo 4

Attività

La Fondazione può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statuari.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in particolare, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, lett. e) del D.lgs. n. 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, lett. f) del D.lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. i) del D.lgs. n. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lett. a) del D.lgs. n. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive indicazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, lett. d) del D.lgs. n. 117/2017;
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5, lett. g) del D.lgs. n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, lett. h) del D.lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5, lett. k) del D.lgs. n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, lett. l) del D.lgs. n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, lett. n) del D.lgs. n. 117/2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in condizioni di svantaggio, di cui all'art. 2, comma 4, del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 5, lett. p) del D.lgs. n. 117/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, lett. q) del D.lgs. n. 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, lett. s) del D.lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. u) del D.lgs. n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, lett. v) del D.lgs. n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi dell'art. 5, lett. w) del D.lgs. n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, lett. z) del CTS.

La Fondazione può operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generali stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del

decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In generale, per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione può:

- a) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; collaborare con università, scuole, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative, anche scientifiche, coerenti con gli scopi statuari;
- b) promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;
- c) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- d) promuovere lo sviluppo di strumenti di *impact investing*;
- e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;
- f) acquisire partecipazioni in società, e altri organismi italiani o esteri, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni;
- g) collaborare con, e partecipare a, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia svolta direttamente al perseguimento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
- h) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali;
- i) istituire premi e borse di studio; erogare contributi, anche a fondo perduto, e fornire supporto formativo, a progetti proposti da individui e soggetti che svolgono attività di interesse generale;
- j) promuovere attività culturali coerenti con le finalità della Fondazione;
- k) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, fermo restando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statuari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;
- d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta da enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- a) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;
- b) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- c) i contributi del Fondatore; contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici non espressamente destinati al patrimonio;
- d) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata a incremento del patrimonio.

Articolo 7

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e, qualora nominati, uno o più Vicepresidenti;

- Organo di controllo

Alle cariche degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, fatto salvo quanto previsto per l'Organo di controllo all'art. 13.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata/gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti. I membri del Consiglio sono nominati per tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, e i consiglieri stessi sono nominati da Snam S.p.A.

A eccezione del primo Consiglio di Amministrazione nominato con l'atto costitutivo da Snam S.p.A., la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è costituita da persone che non ricoprono la carica di Amministratore di Snam S.p.A. medesima o società da questa controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- chiunque sia stato membro dell'Organo di controllo della Fondazione nell'ultimo triennio o ne faccia attualmente parte;
- il coniuge, il convivente, il parente o l'affine, fino al terzo grado, di consiglieri di amministrazione in carica di Snam S.p.A.;
- chiunque si trovi in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Nel corso del mandato se vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, provvede alla sostituzione per cooptazione, nel più breve tempo possibile, del Consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, nominandolo tra la lista dei candidati proposta dal Fondatore; il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che cura anche il coordinamento dei lavori, o in sua assenza o impedimento – qualora nominato - dal Vicepresidente (o se nominati più Vicepresidenti), e infine in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, con mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

L'avviso di convocazione dovrà indicare - salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria - i luoghi audio/videoconferenza collegati presso i quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono tenersi anche mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri (fatto salvo quanto infra previsto dall'ultimo comma del presente articolo).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.

Articolo 10

Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e siano assicurate a tutti gli aventi diritto adeguate informazioni in merito alle materie oggetto di decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le seguenti decisioni devono sempre essere adottate in forma collegiale:

- modifiche statutarie;
- scioglimento e messa in liquidazione;
- quelle per le quali anche uno degli amministratori richieda l'adozione del metodo collegiale.

Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
- nomina tra i suoi componenti il Presidente - fatta unicamente eccezione per il primo Presidente che viene nominato in sede di atto costitutivo - e può nominare uno o più Vicepresidenti, tra i suoi componenti;
- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- valuta con cadenza annuale i risultati dell'attività svolta;
- approva il bilancio d'esercizio consuntivo e il bilancio di previsione;
- approva il bilancio sociale;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- documenta, nella relazione di missione al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse;
- nomina un Direttore Generale e può nominare, un Vice Direttore Generale; il Direttore Generale e - ove nominato - il Vice Direttore Generale sono nominati al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica secondo quanto stabilito all'atto della nomina;
- approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

Il Presidente:

- a) cura i rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie; rappresenta la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno; monitora l'esecuzione, coadiuvato dal Segretario, delle deliberazioni del Consiglio;

- c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- d) determina l'adozione di eventuali regolamenti e procedure della Fondazione.

Al Presidente e, qualora nominati, ad a uno o più dei Vicepresidenti, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, qualora nominato, il Vicepresidente e, nel caso in cui siano nominati più Vicepresidenti, da uno dei Vicepresidenti o, qualora non siano stati nominati o, se nominati, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se nominato, dal Vicepresidente, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 **Organo di controllo**

L'Organo di controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati – secondo quanto previsto nel presente articolo – per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo scade al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

I componenti dell'Organo di controllo e il suo Presidente sono nominati, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente del Tribunale di Milano. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda sull'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento, i componenti dell'Organo di controllo sono nominati, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

I componenti del dell'Organo di controllo hanno diritto a un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo i parametri di cui al Capo III del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27), oltre che al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile e dalle altre disposizioni di legge, non possono essere nominati componenti dell'Organo di controllo:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il coniuge, il convivente, il parente o l'affine, fino al terzo grado, di consiglieri di amministrazione in carica di Snam S.p.A.;
- chiunque si trovi in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

L'Organo di controllo dichiara decaduti i propri componenti che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

Il componente dell'Organo di controllo che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, viene sostituito tempestivamente – con la procedura di cui ai commi precedenti – e rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo medesimo.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ferme restando le funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove sia nominato apposito organismo a ciò deputato;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni dell'Organo di controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione ai medesimi e termini e condizioni stabilite, per il Consiglio di Amministrazione, dall'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'incarico della revisione legale dei conti è attribuito, con decisione del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo o, in alternativa, ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente del Tribunale di Milano. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda sull'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Articolo 15

Organizzazione e funzionamento della Fondazione - Direttore Generale

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati dal Direttore Generale e, se nominato, dal Vice Direttore Generale. La deliberazione di nomina ne determina i poteri necessari per:

- a. curare e promuovere i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e *partnership* finalizzate alla realizzazione coerente degli scopi statutari;
- b. curare, di concerto con il Presidente e, se nominati, con i Vicepresidenti, i rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;
- c. curare l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuovere, qualora ritenuti necessari, l'adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;
- e. eseguire, di concerto con il Presidente e, se nominati, con i Vicepresidenti, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. fornire gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
- g. esercitare gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 16

Contabilità, bilanci di previsione e consuntivo e bilancio sociale

Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione rispettando i principi di chiarezza verità e correttezza, le norme del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del codice civile, nonché le altre disposizioni di legge in materia di contabilità e bilancio.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo secondo le disponibilità alla data del 31 ottobre, e ne invia copia all'Organo di controllo.

Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione. La relazione dell'Organo di controllo sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle relative disposizioni di attuazione, il bilancio relativo all'esercizio precedente, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Il bilancio d'esercizio è trasmesso tempestivamente all'Organo di controllo, il quale entro 15 giorni trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio entro il 30 aprile, o entro il 15 giugno qualora particolari motivate esigenze lo richiedano. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.

Entro i termini previsti per la redazione e approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige e approva altresì, in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle relative disposizioni di attuazione, il bilancio sociale relativo all'esercizio precedente. Il bilancio sociale redatto dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso tempestivamente all'Organo di controllo, al fine dell'attestazione in merito alla conformità alle linee guida ministeriali.

Articolo 17

Conflitti d'interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente dell'Organo di controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
Si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 18

Proroga degli organi

Il Presidente, i Vicepresidenti qualora nominati, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi.

Articolo 19

Verball

I verball delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, a cura del rispettivo Presidente e del Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri, tenuti a cura del Segretario medesimo.

Articolo 20

Controllo dell'autorità governativa

La Fondazione è soggetta al controllo dell'autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 25 del Codice Civile.

Articolo 21

Scioglimento e devoluzione dei beni

È prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore avente i medesimi fini della Fondazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 22

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni di legge vigenti.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO